



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Provincia di Padova



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
rif. nota n. del Viene esposto all'Albo Pretorio
il giorno ...- 2 FEB 2017
fino al ...- 4 MAR 2017
Ospedaletto Eug., li ...- 2 FEB 2017
IL MESSO COMUNALE

OGGETTO: Definizione di misure regolative per l'esecuzione, da parte dei cittadini, di attività su aree private ricadenti all'interno e all'esterno dei centri abitati relativamente a: taglio erba e potatura di siepi, pulitura dei terreni, opere di escavazione, profilatura, ricalatura, spurgo e pulizia su fossi e/o canali di scolo.
ORDINANZA N° 06 /2017.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 38 del 19.08.2010 con la quale, in attesa dell'emanazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, si stabilivano misure in materia di pulizia delle aree private, manutenzione delle siepi poste a confine, pulizia, profilatura e ricalatura e spurgo dei fossi e/o canali di scolo delle acque meteoriche, posti all'interno delle proprietà, interpoderali e fiancheggianti le strade pubbliche;

Considerato che non è stato ancora approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Ravvisata la necessità, in attesa che il Consiglio Comunale proceda con l'emanazione del nuovo Regolamento, di procedere con l'emanazione di analoga Ordinanza;

Atteso:

- che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
- che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
- che tutte le siepi piantumate a confine della proprietà, ma soprattutto quelle che fronteggiano le pubbliche vie, se non mantenute ad una altezza adeguata, vanno a creare disagi ai privati se non pericoli alla pubblica incolumità;
- che pervengono al Comune di Ospedaletto Euganeo segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato:

- che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, mantenere ad una adeguata altezza le siepi, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

Rilevato che il Regolamento di igiene ed il Regolamento di Polizia Urbana del Comune non stabiliscono norme in riferimento alle aree private non edificate, fronteggianti o meno le vie o piazze aperte al pubblico passaggio, non prevedono alcuna misura minima e massima relativamente alle siepi piantumate ai confini di proprietà;

Rilevato altresì che il Regolamento Edilizio Comunale, Variante Generale al Piano Regolatore Generale, elaborato e definito espressione del Consiglio Comunale in merito alle osservazioni Regionali di cui alla D.G.R. n. 1268/2002 prevede:

- a) **all'art. 59, comma 3**, che entro i limiti delle zone residenziali, devono essere realizzate recinzioni con siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc. e non superare l'altezza di m. 1,50, dei quali un massimo di m. 0,60 in muratura piana, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna per i confini interni;
- b) **all'art. 59, comma 4**, nelle zone produttive la recinzione deve curare l'inserimento nell'ambiente rispettando le particolari esigenze funzionali dell'azienda. E' consentita un'altezza massima di ml. 2,00.

Considerato, pertanto:

- che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono, delle aree libere in stato di degrado, nonché delle siepi di proprietà al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro all'intero territorio comunale;
- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute e della incolumità della collettività locale;

In attesa che venga riformulato un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Igiene;

Tenuto conto, inoltre:

- che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il regolamento Edilizio Comunale Vigente;

ordina

- 1.1. alla generalità dei residenti e dei proprietari dei terreni incolti ricadenti **all'interno** della perimetrazione dei centri abitati, di procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
 - a) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
 - b) regolazione delle siepi sino ad una altezza massima di cm. 150, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
 - c) escavazione, profilatura, ricamatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- 1.2. alla generalità dei residenti e dei proprietari dei terreni incolti ricadenti **all'esterno** della perimetrazione dei centri abitati, di procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
 - a) regolazione delle siepi sino ad una altezza massima di cm. 150, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private,
 - b) escavazione, profilatura, ricamatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- 1.3. - che tali operazioni dovranno essere comunque tutte effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di tre cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- il primo ciclo di manutenzione	ENTRO E NON OLTRE IL 30 Marzo;
- il secondo ciclo di manutenzione	ENTRO E NON OLTRE IL 30 Maggio;
- il terzo ciclo di manutenzione	ENTRO E NON OLTRE IL 30 Luglio;
- il quarto ciclo di manutenzione	ENTRO E NON OLTRE IL 30 Settembre;
- il quinto ciclo di manutenzione	ENTRO E NON OLTRE IL 30 Novembre;
- 1.4. - ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico - sanitari;
- 1.5. - ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

stabilisce/dispone

- 1.6. - che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata;
- 1.7. - che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

demanda

- 2.1. alla Polizia Locale del sopra intestato Comune ed alle Forze dell'Ordine, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

avverte

- 3.1. - che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 24/06/2010;
- 3.2. - che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente punto 3.1. nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981;
- 3.3. - tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

informa

- 4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il Responsabile del III° e VI Settore;
- 4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- 4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre

- 5.1. - che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
- al Tribunale Amministrativo della Regione VENETO entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- oppure, in via alternativa:*
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

- 6.1. - che la presente ordinanza:
- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
 - b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia data la più ampia diffusione possibile;
 - c) sia comunicata al Servizio di Polizia Locale;
 - d) sia comunicata al Comando Stazione Carabinieri di ESTE;
 - e) sia notificata a mezzo di servizio postale all'Azienda Sanitaria Locale N. 17;

Data, 02 FEB. 2017



IL SINDACO
Arch. Giacomo SCAPIN